


TASI 2016



INTRODUZIONE

Il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è stato istituito a decorrere dal 2014 ai sensi della Legge 147/2013, articolo 1, comma 639 e seguenti.

La TASI rappresenta una componente, riferita ai servizi, della IUC (Imposta unica comunale), istituita dalla citata Legge 147/2013.

Principale normativa di riferimento.

Legge 27/12/2013 n. 147, articolo 1, commi 639 e successivi
e, per i soli articoli di riferimento o comunque applicabili, vedi anche:

D. L. 201/2011 art. 13

Legge 296/2006

D.Lgs. 446/1997 art. 52

D.Lgs. 504/1992

inoltre

Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 19/06/2014 e modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 50 del 18/06/2015 e n. 37 08/04/2016

Regolamento di disciplina delle entrate approvato con deliberazione di consiglio Comunale n. 39 del 08/04/2016 (*per i soli articoli di riferimento o comunque applicabili*)

Risoluzione Agenzia entrate n. 46/E del 24/04/2014 “Istituzione dei codici tributo Tasi”

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 25/06/2015 di approvazione aliquote e detrazioni TASI per l'anno 2015 (solo per determinare l'importo dovuto in acconto entro il 16/06/2016)

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 11/04/2016 di approvazione delle aliquote per il 2016 – da utilizzare per il calcolo del saldo a conguaglio su tutto il 2016 e per il versamento in unica soluzione.

Ultimo aggiornamento al 01/06/2016



attenzione: le informazioni contenute nel presente paragrafo sono di carattere generale e sintetico, non sono esaustive di tutta la normativa e prassi e non rappresentano una fonte ufficiale, per la quale bisogna far riferimento ai testi di legge pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale italiana e vigenti per tempo ed alle deliberazioni come adottate dal Comune di Lissone

ALCUNE INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALLA TASI

Presupposto impositivo	Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. (art. 1, comma 669, Legge n. 147/2013)
Da chi è dovutatributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, <u>escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale</u> dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 1, comma 639, Legge n. 147/2013)
Soggetti passivi	La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento IUC <i>con riferimento ai possessori, ciascun possessore effettua il versamento del tributo Tasi in ragione della propria percentuale di possesso</i> <i>nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante versa la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo della TASI, mentre il titolare del diritto reale sull'unità immobiliare versa la restante parte del tributo ovvero il 90%</i>
Base imponibile	E' quella prevista per l'applicazione dell'IMU (art. 1, comma 675, Legge 147/2013)
Scadenze	Acconto 16/06/2016 – Saldo 16/12/2016

Ultimo aggiornamento al 01/06/2016



attenzione: le informazioni contenute nel presente paragrafo sono di carattere generale e sintetico, non sono esaustive di tutta la normativa e prassi e non rappresentano una fonte ufficiale, per la quale bisogna far riferimento ai testi di legge pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale italiana e vigenti per tempo ed alle deliberazioni come adottate dal Comune di Lissone

ALIQUOTE TASI 2016 - LISSONE

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 40 DEL 11/04/2016

- a) ALIQUOTA **3,30 per mille** (tre virgola trenta per mille) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; **INTERESSA SOLO LE IMPRESE DI COSTRUZIONE ED ASSIMILATE - VEDASI ANCHE RISOLUZIONE 11/12/2013 MINISTERO ECONOMIA E FINANZE!**
- b) ALIQUOTA **1,00 per mille** (uno virgola zero zero per mille), da applicare a tutti i fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale D, interamente posseduti da imprese costituite in data non antecedente al 01/07/2015 o concessi in locazione, a partire dal 01/07/2015, a imprese per l'utilizzo diretto ai fini di attività d'impresa (in quest'ultimo caso solo a partire dalla data di locazione), con obbligo di presentazione di apposita dichiarazione all'ufficio entro il 31/12/2016, con esclusione dei fabbricati accatastati nella categoria catastale D/5 e di quelli, sempre di categoria D, che rientrano nella casistica di cui al precedente punto;
- c) ALIQUOTA **1,70 per mille** (uno virgola settanta per mille), da applicare a tutti i fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale D, con esclusione dei fabbricati accatastati nella categoria catastale D5 e di quelli, sempre di categoria D, che rientrano in una delle casistiche di cui ai punti precedenti;
- d) ALIQUOTA **0,00 per mille** (zero virgola zero zero per mille), quindi azzeramento dell'aliquota, da applicare a tutti gli immobili, casi e fattispecie non ricompresi e/o indicati nelle aliquote precedenti.

PERTANTO NEL 2016 NON E' DOVUTA LA TASI AD ESEMPIO PER:

- ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE**
- BOX POSSEDUTI IN AGGIUNTA A QUELLI PERTINENZIALI**
- CASE A DISPOSIZIONE**
- NEGOZI E LABORATORI**

Ultimo aggiornamento al 01/06/2016



attenzione: le informazioni contenute nel presente paragrafo sono di carattere generale e sintetico, non sono esaustive di tutta la normativa e prassi e non rappresentano una fonte ufficiale, per la quale bisogna far riferimento ai testi di legge pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale italiana e vigenti per tempo ed alle deliberazioni come adottate dal Comune di Lissone

NOVITA' 2016

ESENZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE

quelle definite dalla Legge (definizione valida sia per la TASI che per l'IMU)

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

quelle assimilate da regolamento

Regolamento IUC

Art. 16 ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE (ai fini Tasi)

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale:

- a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza o la dimora abituale in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

2. In conformità al comma 669 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, ai fini Tasi, in aggiunta alle assimilazioni regolamentari, si applicano le assimilazioni all'abitazione principale previste per legge ai fini dell'Imposta municipale propria come indicate dall'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011.

dal 2016 escluse dalla TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – articolo 1, comma 639, Legge 147/2013 come modificata dalla Legge 208/2015

Legge 147/2013 – articolo 1 comma 669

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU)

Ultimo aggiornamento al 01/06/2016



attenzione: le informazioni contenute nel presente paragrafo sono di carattere generale e sintetico, non sono esaustive di tutta la normativa e prassi e non rappresentano una fonte ufficiale, per la quale bisogna far riferimento ai testi di legge pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale italiana e vigenti per tempo ed alle deliberazioni come adottate dal Comune di Lissone

NUOVA ALIQUOTA

*In alternativa alle aliquote deliberate nella misura del
3,30 per mille per i beni merce
1,70 per i fabbricati D*

CONSULTA DELIBERA
PER LA COMPLETA e
DETTAGLIATA
DISCIPLINA DELLE
ALIQUOTE

ALIQUOTA AGEVOLATA PER FABBRICATI DI CATEGORIA D LIMITATAMENTE A QUELLI CHE RISPETTANO ALCUNE PARTICOLARI CONDIZIONI:

ALIQUOTA 1,00 per mille
fabbricati categoria catastale D

interamente posseduti da imprese costituite
in data non antecedente al 01/07/2015

o concessi in locazione, a partire dal 01/07/2015
a imprese per l'utilizzo diretto ai fini di attività d'impresa

 **con obbligo di presentazione di apposita dichiarazione all'ufficio entro il 31/12/2016**

Ultimo aggiornamento al 01/06/2016



attenzione: le informazioni contenute nel presente paragrafo sono di carattere generale e sintetico, non sono esaustive di tutta la normativa e prassi e non rappresentano una fonte ufficiale, per la quale bisogna far riferimento ai testi di legge pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale italiana e vigenti per tempo ed alle deliberazioni come adottate dal Comune di Lissone